

Titolario Generale Postunitario

Titolo 17 Franchigiati per numerosa prole (1871-1912)

Il Titolo 17 è costituito dalla documentazione prodotta per la concessione della franchigia ai padri di numerosa prole ed è conservato in due buste.

La prima busta è composta da 118 fascicoli e la documentazione ivi conservata data dal 1871 fino al 1908.

La seconda busta composta da un solo fascicolo, suddiviso in otto sottofascicoli, è contraddistinta da un numero di protocollo dell'anno 1912, ma in realtà conserva documentazione che l'Ufficio III, competente in materia tributaria, aveva raccolto, su richiesta dell'Ufficio Legale, estraendola da quella conservata anche nel titolario generale preunitario, proprio per poter meglio gestire una lunga serie di contenziosi sorti tra l'amministrazione e i franchigiati per il mantenimento di tale privilegio. L'avvento dell'Unità d'Italia segnava infatti una inversione di tendenza nella concessione della franchigia stabilendo di non accordare più la concessione di nuove franchigie a padri di dodici figli, poichè sanciva l'obbligo di tutti i cittadini indistintamente di pagare i tributi.

L'origine del privilegio della franchigia risale al 1801 quando Papa Pio VII concesse ai padri di 12 figli di essere esentati dalle tasse ordinarie comunitative di ogni specie. Il 18 settembre 1826, regnante Papa Leone XII, con Notificazione del Cardinal Camerlengo Galeffi si stabilì che l'elargizione papale fosse commutata nella concessione di un assegno annuo, il cui importo per i padri di numerosa prole residenti nel Comune di Roma e con titolo di nobiltà era di 100 scudi mentre per tutti gli altri di soli 60 scudi. Si stabiliva inoltre che¹ la franchigia, dopo la morte del padre, venisse suddivisa tra la vedova e i dodici figli con quota annua vitalizia.

Tale privilegio non poteva sopravvivere alle leggi che furono pubblicate in Roma quando questa entrò a far parte del Regno d'Italia. Infatti lo Statuto del Regno, stabilendo l'uguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi alla legge, sanciva altresì che tutti dovessero contribuire in proporzione ai loro averi, abrogando nel contempo le disposizioni contrarie alla nuova normativa. Il Consiglio Comunale, pur ritenendo che l'obbligo della concessione della franchigia fosse cessato, nonostante ciò con Deliberazione del 3 luglio 1878 "... soltanto per ragioni di equità e per concessione meramente gratuita, dispose che fossero continuati gli assegni a coloro che già ne godevano, vietando ogni nuova iscrizione di tali pesi nel bilancio comunale"². Tale limitazione causò un lunghissimo e complesso contenzioso tra il Comune di Roma e i nuovi richiedenti dal momento che il Municipio aveva deliberato di continuare a pagare gli assegni di franchigia solo a coloro che avessero risieduto nel Comune di Roma prima del 20 settembre 1870, negandola quindi a tutti coloro che ne erano stati beneficiari in altri comuni.

Il contenzioso peraltro si estese anche alla questione di chi, tra Comune e Stato, dovesse accollarsi nei propri bilanci le spese per la franchigia. Dopo la pubblicazione della Legge 20 luglio 1890 n. 6980, portante provvedimenti per la città di Roma³, il Comune ritenne di essere esonerato dal pagamento delle franchigie, ma il Ministero dell'Interno, dopo avere per un solo anno provveduto alla spesa, si rivolse al Comune dichiarando che tale uscita doveva essere a carico del

¹ Copia della citata notificazione si trova in A.S.C. Titolario Generale, Titolo 17 B. 1 fasc. 15

² Copia della suddetta delibera è in A.S.C. Titolario Generale, Titolo 17 B. 2 fasc. 1 sott. 6

³ La suddetta legge così recita all'art. 11 " I beni delle Confraternite, Confraterie, Congreghe, Congregazioni romane, saranno indemanati e le loro rendite destinate ad istituti di beneficenza della Capitale. Delle dette rendite la Congregazione di Carità erogherà quanta parte possa occorrere per sopperire a spese di beneficenza oggi sostenute dal Comune di Roma, dal cui bilancio, cominciando dall'esercizio finanziario 1891, saranno tolte tutte le somme iscrittevi per codesto titolo. Le somme necessarie a questo servizio, fino alla liquidazione definitiva, saranno anticipate dal Tesoro, in conto corrente."

Comune. Da parte sua il Comune sosteneva che la franchigia doveva essere corrisposta da chi esigeva le tasse comunitative e segnatamente il dazio di consumo e quindi dallo Stato che ne era diventato esattore.

Questa intricata vicenda si rispecchia nella documentazione conservata nel Titolo 17 in cui è essenzialmente testimoniata la tenace posizione del Municipio nell'affermare la fine di tutti i privilegi e l'altrettanto tenace resistenza dello Stato nel costringere il Comune a sostenere spese che, per legge, non erano più di sua competenza.

Quanto ai criteri della schedatura, le carte sono ordinate in base al numero crescente di protocollo generale. Per la datazione, espressa nella forma anno-mese-giorno, si sono considerate la data iniziale e quella finale riportate sui documenti.

Le buste sono numerate progressivamente all'interno del titolo, mentre i fascicoli hanno una numerazione progressiva all'interno di ciascuna busta. Nel campo "oggetto" si è riportato tra virgolette il titolo del fascicolo, se presente; altrimenti si è elaborato un titolo che descrivesse sinteticamente il contenuto del fascicolo.

La richiesta dei documenti, la cui schedatura è stata curata da Enza Di Marco, va eseguita, esemplificando, nel modo seguente:

Titolario Generale (1871-1922) , Titolo 17 B. 1 fasc. 1, sott. 4

Roma, 18.07.2007

Enza Di Marco